



## Determinazione del Dirigente del Servizio

### Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DATA 1.1 GEN. 2018

N. 9 - 182 /2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI.

RICHIEDENTE: PIEMONT MACERI SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA GIUSEPPE COTTOLENGO, FR. MAPPANO, 36 - CASELLE T.SE

P.IVA: 07008450012

POS.: 014083

### Il Dirigente del Servizio

#### Premesso che:

- la società è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, con il n. 54/2017, relativamente alle tipologie di cui ai p.ti 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 7.1 e 9.1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- in data 24/09/2016, prot. CMTTo n. 110728 del 26/09/2016, la società inoltrava istanza ai fini del rilascio di un atto autorizzativo per la gestione di una serie di rifiuti classificati speciali non pericolosi riconducibili a materiali assorbenti, imballaggi in plastica, inerti da demolizione, carta e cartone da selezione, rifiuti biodegradabili e ingombranti. Faceva invece salva la prosecuzione della gestione dei rifiuti già autorizzati in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs 152/06;
- con nota prot. n. 0124681/2016/LB8 del 25/10/2016, a fronte della richiesta di parere preventivo circa l'applicabilità della normativa sulla VIA all'istanza in esame, il competente Servizio della CMTTo riteneva che *la modifica sostanziale non dovesse essere assoggettata alla citata procedura*;
- con nota prot. n. 0090836 del 26/10/2016, l'ASL TO4 dichiarava di non aver nulla da evidenziare nel merito...;
- in data 2/11/2016, si riuniva la Conferenza dei Servizi (CdS) per valutare la richiesta presentata, da cui emergeva, tra l'altro, che già in data 22/07/2015 l'azienda aveva presentato al Comune di Caselle istanza di permesso a costruire per la realizzazione di un capannone per la gestione rifiuti, con annesso locale uffici, nonché della pavimentazione dell'area e demolizione delle opere abusive. Veniva ipotizzato l'allestimento del cantiere alla data del 01/01/2017 mentre il collaudo degli impianti veniva previsto entro 30/06/2017. Veniva inoltre rilevato che alcuni dei rifiuti oggetto dell'istanza erano anche gestiti in procedura semplificata e ciò non si riteneva ammissibile;
- in data 4/11/2016, prot. n. 128390/LC5/BG, l'Ufficio Inquinamento Acustico della CMTTo non riscontrava particolari criticità in merito all'impatto acustico dell'impresa...;
- con nota prot. n. 138942/LB7/ml del 28/11/2016 veniva trasmesso il verbale della seduta della CdS che, come dichiarato, conteneva anche i riferimenti alla documentazione da integrare;

- con nota del 20/01/2017, prot. CMTTo n. 7001/2017, la società inviava le precisazioni richieste, riducendo il numero di tipologie di rifiuto;
- in data 27/03/2017, con nota prot. n. 25220 del 24/03/2017, la SMAT trasmetteva presa d'atto per le modifiche non sostanziali;
- in data 15/06/2017, con nota prot. CMTTo n. 73597 del 16/06/2017 perveniva ulteriore documentazione comprensiva di comunicazione inizio lavori, documentazione dei Vigili del Fuoco, cronoprogramma delle attività del cantiere;
- successivamente con nota prot. CMTTo n. 118388 del 9/10/2017 la Società trasmetteva integrazioni spontanee con un aggiornamento dei dati già forniti nonché del cronoprogramma delle opere;
- il 13/12/2017, con nota CMTTo prot. n. 151761 del 13/12/2017 la Piemont Maceri inviava ulteriori integrazioni spontanee nonché una tavola dell'impianto aggiornata.

#### Considerato che:

- la richiesta non comporterà variazioni impiantistiche, di processo rispetto all'attuale gestione;
- l'attuale gestione rifiuti, esercitata in ambito di procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs 152/06, di cui all'iscrizione al Registro n. 54/2017, non verrà ricompresa nel presente atto, fatto salvo per quelle categorie specificamente richieste ovvero per quelle che superano i limiti di movimentazione annua introdotti dal D.M. 186/2006, modifica al D.M. 5/02/98;
- stante quanto dichiarato nelle integrazioni summenzionate, è attualmente in allestimento una palazzina uffici a seguito della cui realizzazione si procederà a demolire gli attuali;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in argomento.

#### Ritenuto

- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

#### Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

## Visti

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;  
l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;  
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";  
la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;  
il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;  
la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

## DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, la società:

PIEMONT MACERI SRL

Sede legale e operativa: Via Giuseppe Cottolengo, Fr. Mappano, 36 – Caselle Torinese

alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la messa in riserva e recupero [attività R12, R13 e, limitatamente ai materiali in carta, R3 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.], deposito preliminare con operazioni accessorie [attività D14 e D15 di cui all'Allegato D, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.], di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le specifiche descritte negli

elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 24/09/2016, prot. CMTTo n. 110728 del 26/09/2016, successivamente integrata nelle date 20/01/2017, prot. CMTTo n. 7001 del 20/01/2017, 15/06/2017, prot. CMTTo n. 73597 del 16/06/2017, 09/10/2017, prot. CMTTo n. 118388 e 13/12/2017, prot. CMTTo n. 151761, di cui alla **Sezione 0**, *Elenco documentazione*, dell'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*prescrizioni di carattere amministrativo*), **Sezione 4** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
3. Di stabilire altresì che, con riferimento all'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, n. 54/2017, nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento verrà meno la tipologia di cui al p.to 1.2 (scarti di pannolini e assorbenti), CER 150203 nonché, nell'ambito della categoria rifiuti inerti, p.to 7.1, il CER 170802, in quanto già ricompresi nel presente provvedimento.
4. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;



l'approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/SS

Torino, 11 GEN. 2018

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Sandra Beltramo



**PROGETTO PERVENUTO IL 24/09/2016, PROT. N. 110728 DEL 26/09/2016**

- ALL. 1 - istanza
- ALL. 2 - delega invio pratica
- ALL. 3 - attestazione pagamento oneri istruttori e imposta di bollo
- ALL. 4 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà
- ALL. 5 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA
- ALL. 6 - relazione tecnica
- ALL. 7 - copia Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche 1R approvato dal SMAT, prot. 29652 del 19/05/2009
- ALL. 8 - copia invio richiesta rilascio CPI a Vigili del Fuoco di Torino
- ALL. 9 - copia istanza di permesso a costruire alla città di Caselle Torinese
- ALL. 10 - cronoprogramma delle attività
- ALL. 11 - planimetrie dell'impianto

**INTEGRAZIONE DEL 20/01/2017, PROT. N. 7001**

- ALL. 12 - relazione integrativa
- ALL. 13 - planimetria stato progetto, in fase transitoria e di cantiere, aree di gestione rifiuti
- ALL. 14 - aggiornamento Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche

**INTEGRAZIONE DEL 15/06/2017, PROT. N. 73597 DEL 16/06/2017**

- ALL. 15 - comunicazione di inizio lavori
- ALL. 16 - copia approvazione ex art. 3 del DPR n. 151/2011 Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- ALL. 17 - copia permesso a costruire emanato dalla città di Caselle Torinese
- ALL. 18 - cronoprogramma delle attività aggiornato

**INTEGRAZIONE DEL 09/10/2017, PROT. N. 118388**


- ALL. 19 - integrazioni spontanee
- ALL. 20 - planimetria aggiornata

**INTEGRAZIONE DEL 13/12/2017, PROT. N. 151761**

- ALL. 21 - integrazioni spontanee
- ALL. 22 - planimetria aggiornata

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI

CER	DESCRIZIONE	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	capacità massima dep. (t)
150203	Assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	R3 R12 R13	1.000	30
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 R12 D15	200	10
191201	Carta e cartone	R13 R3	2.999	50
200307	Rifiuti ingombranti	R13 R12 D14 D15	5.000	50

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	140
-----------------------------	-----


2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:
- messa in riserva;
  - deposito preliminare;
  - deposito dei rifiuti risultanti dalla cernita;
  - MPS prodotte;
3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti, se del caso, a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante le tipologie di rifiuti stoccati (codice CER),
6. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
7. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
8. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
9. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
10. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;

11. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
12. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
13. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio




### Sezione 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire adeguate argomentazioni qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.



Sezione 4 - LAY OUT DELL'IMPIANTO



*[Handwritten signature]*



La presente copia, composta di n. 11  
facciate, è conforme all'originale.  
Esistente presso questo ufficio.  
Torino, 11/01/2018



Istruttore Amm.vo - Contabile  
Vincenza Ferretti

*Vincenza Ferretti*

Protocollo n.\_\_\_\_ 49016 /LB7/MG

Tit. 10 Cl. 5

Posizione n. 014083

*Il n. di protocollo e il n. di posizione  
devono essere citati nella risposta*

Torino, 19/04/2018

Spett.le Soc.

PIEMONTE MACERI s.r.l.

Via Giuseppe Cottolengo, 36  
10072 CASELLE T.SE

*pec: piemontmaceri@pec.it*

e p.c. Spett.le Soc.

ELBA Assicurazioni S.p.A.

Via Mecenate, 90

20138 MILANO

*pec: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it*

**Oggetto:** D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. - Garanzie finanziarie previste per operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti  
Piemonte Maceri s.r.l.: sede operativa di Via Giuseppe Cottolengo, 36 – Caselle T.se  
Autorizzazione n. 9-182/2018 del 11/01/2018

**Comunicazione di avvenuta accettazione garanzie finanziarie.**

Con la presente si comunica che la Città Metropolitana di Torino **ha accettato** le garanzie finanziarie prestate con Polizza fideiussoria n. 1204468 del 19/02/2018 ed Appendice n. 1 del 22/03/2018, emesse dalla Soc. Elba Assicurazioni S.p.A. a garanzia della Vs. attività di messa in riserva, recupero, deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi ed operazioni accessorie, presso la sede operativa in oggetto, autorizzata con ns. Determinazione n. 9-182/2018 del 11/01/2018.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Massimo Vettoretti  
*(documento firmato digitalmente)*

MG/